

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 17/09/2004 n. 6158  
legge 109/94 Articoli 1, 8 - Codici 1.2, 8.3

La preclusione per le imprese iscritte al solo albo nazionale di partecipare agli appalti di interesse regionale e l'obbligo di iscrizione all'albo regionale ai sensi della Legge Regione Sardegna 27 aprile 1984, n. 13 non presentano profili di incostituzionalità: il "ragionevole dubbio" rilevato dal primo giudice sotto il profilo dell'impedimento per imprese pur iscritte in un albo valevole in tutto il territorio nazionale trova limite, da un lato, nel legittimo dispiegarsi della competenza esclusiva regionale sarda nella materia dei lavori pubblici (ai sensi dell'art. 3, lett. e), dello Statuto), in uno con la non configurabilità di regolazione comunitaria (in presenza di appalti inferiori alla relativa soglia, come nel caso di specie), dall'altro, nella inesistenza di limitazioni all'iscrizione all'albo regionale per le imprese non "stanziali". Tale iscrizione, inoltre, trova una sua intrinseca ragionevolezza nella diretta verifica dei requisiti prescritti e, di conseguenza, dell'affidabilità dell'impresa, nonché nella stessa esigenza di evitare partecipazioni episodiche alla realizzazione di interventi locali di limitata consistenza - con possibile negativa incidenza sulla corretta e puntuale esecuzione dei lavori - e quindi nella opportunità di consentire il radicamento di un interesse alla instaurazione di un costante rapporto di collaborazione sul piano della esecuzione degli interventi medesimi.